

Regolamento interno dell'organo di coordinamento della legge sui giochi in denaro

del 1° giugno 2019 (Stato 1° luglio 2019)

L'organo di coordinamento della legge sui giochi in denaro,
visto l'articolo 116 capoverso 3 della legge del 29 settembre 2017¹ sui giochi
in denaro (LGD),
decreta:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell'organo di coordinamento della legge federale sui giochi in denaro (organo).

Art. 2 Presidenza

¹ Per l'esercizio della presidenza conformemente all'articolo 113 capoverso 3 LGP, i rappresentanti delle autorità della Confederazione e delle autorità dei Cantoni decidono chi esercita la funzione di presidente.

² Il presidente:

- a. dirige le sedute dell'organo;
- b. sottopone ai membri per approvazione il rapporto annuale;
- c. soprintende alla gestione del segretariato.

³ In caso di impedimento del presidente in carica, la presidenza è assunta dal vicepresidente.

Art. 3 Sedute

¹ Possono partecipare alle sedute dell'organo soltanto i membri, i loro supplenti di cui all'articolo 5 e il segretario. I periti di cui all'articolo 8 possono essere sentiti durante le sedute ma non partecipano alle deliberazioni.

² Le sedute si svolgono a Berna, salvo decisione contraria della maggioranza dei membri.

³ Il presidente convoca i membri e redige, in collaborazione con il segretario, l'ordine del giorno delle sedute.

Art. 4 Ordine del giorno

¹ L'ordine del giorno e i documenti della seduta devono pervenire ai membri per via elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima della seduta.

² Ciascun membro può chiedere una modifica dell'ordine del giorno fino a cinque giorni lavorativi prima della seduta. In casi urgenti e con il consenso di tutti i membri, l'organo può anche deliberare su questioni non iscritte all'ordine del giorno.

Art. 5 Supplenza

¹ I membri dell'organo possono farsi sostituire per una seduta. Il supplente deve essere membro della stessa autorità della persona sostituita; il supplente del rappresentante delle autorità cantonali (art. 113 cpv. 1 lett. d LGD) può appartenere a un'autorità di un altro Cantone.

² I membri che si fanno sostituire informano quanto prima, ma entro 24 ore dalla seduta, il segretariato e il presidente dell'organo.

Art. 6 Procedura decisionale

¹ L'organo delibera validamente soltanto se sono presenti almeno quattro membri o i loro supplenti di cui all'articolo 5.

² La parità di voti è iscritta nel verbale.

Art. 7 Circolazione degli atti

¹ Le decisioni possono essere prese mediante circolazione degli atti tranne se un membro dell'organo chiede la deliberazione in una seduta entro cinque giorni dal ricevimento del progetto di decisione.

² Le decisioni mediante circolazione degli atti richiedono l'unanimità dei membri.

Art. 8 Periti

Per essere assistito nei suoi lavori l'organo può ricorrere a periti, sia per chiedere loro un parere scritto sia per sentirli.

Art. 9 Pubblicazioni

¹ L'organo decide quali documenti sono pubblicati.

² Di norma i documenti che devono essere pubblicati e le informazioni destinate al pubblico sono comunicati sul sito Internet dell'Ufficio federale di giustizia.

Art. 10 Segretariato

Il segretariato è il punto di contatto dell'organo. È responsabile della tenuta del verbale e assiste il presidente nella comunicazione verso l'esterno.

Art. 11 Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2019.

